**Procedura per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, relativo ai lavori di riqualificazione ed adeguamento normativo dei piani secondo, terzo e sesto dell' Immobile sito in Roma in via Sommacampagna n.9 da adibire ad uffici centrali del Ministero dell'Interno.**

**CIG 7618263581**

**CUP G85H17000070001**

**FAQ**

CON RIFERIMENTO ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE DA PARTE DI ALCUNI PROFESSIONISTI/STUDI/SOCIETÀ, QUESTA STAZIONE APPALTANTE, RITENENDO LE RELATIVE RISPOSTE DI INTERESSE COMUNE, HA DECISO DI COMUNICARE A TUTTI I CONCORRENTI, SULLA BASE DI UNA SELEZIONE DI DOMANDE RAPPRESENTATIVE, LE DELUCIDAZIONI CHE SI RIPORTANO A SEGUIRE.

**Domanda n. 1**

*"con riferimento a quanto riportato a pag. 10 del disciplinare, punto 13.2.3., in merito al possesso dei "Requisiti di capacità tecnico professionale", chiedo se sia possibile garantire il rispetto dei valori richiesti (importo lavori prestazioni svolte) anche grazie a lavori appartenenti alla medesima "Categoria" e "Destinazione funzionale", ma con ID differente (secondo quanto definito nella tab Z-1 del D.M. 17 giugno_2016). In particolare chiedo se il soddisfacimento degli importi lavoro richiesti per ID E.20 possa essere garantito anche con incarichi svolti per opere ID E.21 ed E.22., come comunemente accettato in ambito di gare per incarichi pubblici".*

**Risposta n. 1**

Al riguardo, si richiama quanto previsto a pag. 11 del Disciplinare di gara, secondo cui "*ai sensi dell'art. 8 del DM 17/06/2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera. In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, si rinvia anche alle Linee guida ANAC n.1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19/4/2017*".
Sul punto, le Linee guida ANAC n. 1 sopra richiamate, al par. V. "*Classi, categorie e tariffe professionali*", prevedono che "*ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi*

*da affidare. Esemplificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazioni di cui sopra, sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "infrastrutture per la mobilità*".

Pertanto, i servizi svolti nelle ID/opere E.21 ed E.22, caratterizzate da un grado di complessità rispettivamente pari a 1,20 e 1,55, secondo quanto indicato nella Tavola Z-1 di cui al D.M. 17/06/2016, devono ritenersi idonei per comprovare i requisiti richiesti con riferimento alla ID/opera E.20, avente grado di complessità pari a 0,95 all'interno della stessa categoria "edilizia".

*********

**Domanda n. 2**

*"In riferimento alla gara per "Affidamento servizi tecnici coordinamento della sicurezza per i lavori in un immobile a Roma in via Sommacampagna n.9" il disciplinare richiede che il professionista deve dimostrare di possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui al Disciplinare di gara, tabelle al punto 13.2.3 lettera b) e c).*
*A tal riguardo il mio quesito è il seguente : l'aver espletato il servizio di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (rispondente alla tabella riportata al punto 13.2.3) soddisfa anche il requisito di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e viceversa".*

**Risposta n. 2**

Al riguardo, si richiamano le Linee guida ANAC n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19/4/2017, par. IV, punto 2.2.2.5. secondo cui "*il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell'ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. "di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori. Si deve, infatti, considerare che, per consolidata giurisprudenza, la logica sottesa alla richiesta del requisito del "servizio di punta" è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori*".

Pertanto, in conformità con quanto previsto nelle citate Linee Guida ANAC n. 1, i requisiti di cui al par. 13.2.3 del Disciplinare lettere b) e c), possono essere soddisfatti con l'espletamento pregresso di qualunque servizio di ingegneria di cui all'art. 3, lett. vvvv) del

Codice in relazione ad ognuna delle ID/opere e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, non essendo richiesto che per ognuna delle suddette ID/opere e categorie siano stati espletati sia incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione sia incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

*****

**Domanda n. 3**

*"Nel disciplinare di gara è richiesta, in riferimento alle schede di valutazione di professionalità e adeguatezza dell'offerta, la redazione, per ogni servizio, di un massimo 3 schede di formato A3 o 6 schede in formato A4 e queste potranno esse accompagnate da un massimo di 3 schede A3 o 6 schede A4, complessive, contenenti elaborazioni grafiche e foto.*
*In merito a quanto riportato sopra si chiede conferma del fatto che:*

- *dovranno essere redatte un massimo (3 /A3) o (6/A4) contenenti solo testo e le relative immagini/foto dovranno essere inserite nella eventuale scheda allegata;*
- *il numero massimo di schede contenenti disegni grafici e foto dovrà essere pari a (1/A3) o (2/A4) per ogni servizio".*

**Risposta n. 3**

Come previsto dal Disciplinare di gara a pag. 28, ognuno dei tre servizi dovrà essere illustrato con un massimo di 3 schede di formato A3 (ovvero 6 schede di formato A4), le quali potranno contenere sia parti illustrative dattiloscritte con scrittura in carattere Arial 11 sia immagini ed elaborazioni grafiche. Tale documentazione potrà essere accompagnata da un'ulteriore scheda in formato A3 (ovvero 2 schede in formato A4) riproducente esclusivamente elaborati grafici e/o fotografici.

*****

**Domanda n. 4**

"*All'interno della prestazione principale sono comprese le "prestazioni accessorie: prove", come indicato al punto 3 del Disciplinare. Si chiede se ai fini di tale prestazione debba essere individuato già all'interno dei documenti di gara un Laboratorio con autorizzazione ex art. 59 del DPR 380/2001, o se si andrà ad individuare, nel caso di aggiudicazione, durante le fasi di esecuzione del servizio*".

**Risposta n. 4**

Nel caso in cui il concorrente intenda subappaltare la prestazione accessoria in oggetto, non è richiesta l'indicazione già in sede di offerta del soggetto che effettuerà la prestazione stessa, ferma restando la necessità di indicare nel DGUE la volontà di fare ricorso al subappalto, come richiesto dal par. 11 del Disciplinare di gara.

*****

**Domanda n. 5**

"*con la presente siamo a chiedere se il punto e) indicato nelle pagine 31 e 33 del disciplinare di gara fa parte della relazione metodologica B.2 oppure è una relazione tecnica a se stante.*

*Nell'ultimo caso, vorremmo sapere qual è il numero di pagine massimo per tale relazione*"**.**

**Risposta n. 5**

Come riportato al punto B.2) del Disciplinare risulta prevista un'unica relazione "tecnico-metodologica", che dovrà specificare quanto indicato a pag. 28 del medesimo Disciplinare, tra cui risulta anche "*l'erogazione di prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi indicati ovvero soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di materiale rinnovabile, di cui all'allegato al Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017, relativo alla determinazione dei punteggi premianti*", oggetto di valutazione ai sensi del criterio di cui alla lettera e).